



ORDINANZA prot P.G. n. 56533

**OGGETTO: DIVIETO DI SVOLGIMENTO MERCATI CITTADINI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 3 APRILE 2020 FATTE SALVE EVENTUALI ULTERIORI SUCCESSIVE DISPOSIZIONI**

### **IL SINDACO**

- **VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- **VISTA** l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- **VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- **VISTA** la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia;
- **VISTO** il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **VISTO** il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia
- **TENUTO CONTO** che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;
- **RITENUTO** che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;
- **CONSIDERATA** la natura del mercato, la densità degli operatori commerciali e conseguentemente la difficoltà di garantire il rispetto delle norme relative alla distanza da mantenere fra le persone;

### **RICHIAMATI**

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;



COMUNE DI  
BRESCIA  
*Il Sindaco*

- il “Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche” approvato con Deliberazione del C.C. n. 22/3035 del 16/02/2004 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

Il divieto di svolgimento del mercato di Via San Faustino, Piazza Loggia e Piazza della Vittoria “Emporium” previsto per sabato 14 marzo 2020 fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

### **AVVERTE**

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art 650 del Codice Penale.

### **DEMANDA**

Agli organi di Polizia il controllo per l’osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia

Brescia 9 marzo 2020

IL SINDACO  
Emilio Del Bono  
(f.to digitalmente)



## **Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90**

**Autorità emanante:** Sig Sindaco di Brescia

**Settore Proponente:** Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

**Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:** Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via marconi 12 Brescia – tel 0302978635-8700

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch Maurizio Roggero.

**Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:** i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)